



ORDINE
DEGLI **INGEGNERI**
DELLA PROVINCIA DI **SALERNO**

**SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
RESI NEI CONFRONTI DEI COMMITTENTI
PUBBLICI E PRIVATI**



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



**Ing. Michele Lapenna - Consiglio Nazionale Degli Ingegneri
«Equo Compenso: disposizioni e principi »**

Salerno, 23 Maggio 2019 – Sala Conferenze Ordine Ingegneri

EQUO COMPENSO



EQUO COMPENSO

Articolo 19 quaterdecies del D.L. n. 148 “Disposizioni urgenti in materia fiscale” come convertito nella legge 172/2017 e modificato dalla Legge di Bilancio 2018

- Comma 1 - Introduzione dell'articolo 13 bis “**Equo Compenso e Clausole Vessatorie**” nella legge 247/2012 in materia di Compenso professionale per le prestazioni degli avvocati - La norma prevede:
 - ❖ **Che non sia equo un compenso**, e pertanto nulla la clausola del contratto ad esso relativo, **che risulti inferiore** a quello previsto dai **Parametri dei DM di cui al D.L. 1/2012** per le **prestazioni rese a favore di Imprese Bancarie e Assicurative e altre Imprese escluse PMI e Microimprese**
 - ❖ **La nullità delle Clausole** contenute al **comma 5 dell'articolo 13 bis** che, se inserite nel contratto, debbono ritenersi **nulle perché Vessatorie** nei confronti del Professionista ~~fatta salva la possibilità che siano oggetto di specifica trattativa~~
 - ~~❖ **La nullità comunque delle clausole di cui al pt. a) Riserva di Modifica unilaterale del Contratto e al pt. c) Facoltà di pretendere Prestazioni Aggiuntive** da parte del committente~~
 - ~~❖ **La Possibilità di chiedere la nullità del contratto entro 24 mesi** dalla sua sottoscrizione~~

EQUO COMPENSO

Articolo 19 quaterdecies del D.L. n. 148 “Disposizioni urgenti in materia fiscale” come convertito nella legge 172/2017

- Comma 2

Prevede l'estensione delle disposizioni di cui al comma 1 a tutte le professioni comprese quelle non regolamentate

- Comma 3

Estende il Principio dell'Equo Compenso alla PA

- Comma 4

Prevede che dalla applicazione della norma non derivino maggiori spese per la finanza pubblica

EQUO COMPENSO LE CLAUSOLE VESSATORIE

Comma 5 art. 13 bis - In particolare si considerano vessatorie le clausole che consistono:

- a) nella riserva al cliente della facoltà di **modificare unilateralmente le condizioni del contratto**;
- b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di **rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto**;
- c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di **pretendere prestazioni aggiuntive** che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
- d) **nell'anticipazione delle spese** della controversia a carico dell'avvocato;
- e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la **rinuncia al rimborso delle spese** direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
- f) nella previsione di **termini di pagamento superiori a sessanta giorni** dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- g) **nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte**;
- h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
- i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

Comma 6 art. 13 bis - Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), b), d), e), g), h) ed i) si considerano vessatorie.

EQUO COMPENSO

PUNTO DI SVOLTA



Rispetto alle norme in materia di compensi professionali emanati negli ultimi 10 anni

PUNTO DI PARTENZA



Rispetto al contenuto della norma stessa

Le Norme Degli Ultimi 10 anni

- D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 noto come Decreto Bersani
Abolizione della Inderogabilità dei Minimi di Tariffa

Conseguenze



Committenza Privata

Le pattuizioni in deroga ai minimi non sono più nulle



Committenza Pubblica

Il Prezzo diventa elemento di valutazione nelle gare

Le Norme Degli Ultimi 10 anni

- D.L. n. 1/12 noto come decreto Monti sulle Liberalizzazioni

Art. 9 come convertito nella Legge 27/12 e modificato dall'art. 5 del D.L. Sviluppo 2012

- ❖ Comma 1 - Abolizione delle tariffe delle professioni Regolamentate
- ❖ Comma 2 - Pattuizione del compenso – DM 140/12 e 143/13

Conseguenze



Committenza Privata
Obbligo del Preventivo
Anche non Scritto



Committenza Pubblica
Obbligo DM Parametri
Opere Pubbliche

Le Norme Degli Ultimi 10 anni

- Recepimento Direttive EU 23/24/25 2014
- Legge 11/2016 e D.Lgs. 50/2016 Nuovo Codice Contratti
- ❖ Art. 24 c. 8 – I Parametri "Possono essere Utilizzati" – DM 17/06/16
 - Sentenza CDS PRG Catanzaro Compenso pari ad euro 1
 - D.Lgs. 56/2017 Correttivo Codice dei Contratti Pubblici
- ❖ Art. 24 c. 8 – I Parametri "Sono Utilizzati"
- ❖ Art. 24 c. 8 bis – Compenso non Subordinato a Finanziamento Opera
- ❖ Art. 24 c. 8 ter – No a compenso sotto forma di Sponsorizzazione
 - Conversione in Legge Decreto Concorrenza
- ❖ Obbligo Preventivo Scritto

PUNTO DI PARTENZA

RAPPORTI CON I PRIVATI

Comma 1



Avvocati

Comma 2



Altre Professioni anche non regolamentate

Ambito di Applicazione

Imprese Bancarie e Assicurative – Non rientrano PMI e Microimprese

Scarsissima Applicazione Per Le Professioni Tecniche

Possibile Applicazione Per Società di Professionisti e di Ingegneria

PUNTO DI PARTENZA

RAPPORTI CON LA PA

❖ Comma 3

Estende il Principio dell'Equo Compenso alla PA negli Affidamenti Esterni
Equo Compenso determinato in base ai DM di cui all'articolo 9 D.L. 1/12

❖ Comma 4

L'Applicazione non deve comportare Maggiori Oneri di Finanza Pubblica



Applicazione del DM 17 giugno 2017

Rafforza i commi 8, 8 bis e 8 ter articolo 24 D.LGS. 50/2016

In Base al Comma 4 non è possibile definire soglia massimo ribasso

Importante estensione Clausole Vessatorie comma 1 pt. 5 lett. a
(Modifiche unilaterali contratto) e c (richieste di prestazioni aggiuntive)



Autorità Nazionale Anticorruzione

Uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture nelle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

Equo compenso.

Documento di consultazione

II. EQUO COMPENSO

1. Le stazioni appaltanti definiscono l'importo a base di gara in coerenza con le indicazioni contenute nel decreto del Ministro della Giustizia del 17 giugno 2016.
2. Al fine di ridurre il ricorso a ribassi eccessivi rispetto al prezzo a base di gara, nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'attribuzione dei punteggi relativi al criterio del prezzo, è preferibile il ricorso alla formula bilineare in luogo del ricorso alla formula classica dell'interpolazione lineare. È opportuno attribuire un punteggio elevato al punto di flesso al fine di disincentivare offerte contenenti ribassi elevati non in linea con la previsione sull'equo compenso di cui dell'articolo 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
3. Non possono essere richieste al professionista prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazioni dell'importo a base di gara.
4. L'equità del compenso è, altresì, valutata in relazione alla presenza nel contratto di clausole vessatorie di cui all'articolo 13-bis, commi 4 e 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che possono determinare un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista.

EQUO COMPENSO

OBBIETTIVI DA PERSEGUIRE

- ❖ Estensione a PMI, Microimprese e Persone Fisiche
- ❖ Definizione Soglia Max Ribasso negli Affidamenti dei SIA

PARERE ANTITRAST

FALSI MITI

- Equo Compenso Contrasta con Diritto Comunitario in Materia di Libera Concorrenza



Le Sentenze della Corte di Giustizia Europea 8/12/2016 e 23/11/2017
Affermano Compatibilità con Diritto Comunitario Tariffe Professionali
Inderogabili emanate dallo Stato

PARERE ANTISTRAT



FALSI MITI:
**L'EQUO COMPENSO
FAVORISCE I PIU' FORTI**

Equo Compenso Non Favorisce Ingresso Nel Mercato
Dei Giovani Professionisti



REGALO



L'equo compenso è un regalo a chi è più forte non più debole...

TEORIA ECONOMICA



"..qualsiasi manualetto di teoria economica spiega che regolamentazione, barriere e tariffe favoriscono gli incumbent..."



LENZUOLATE E TORTE



...le lenzuolate hanno contribuito a innalzare il **reddito dei professionisti** (Pil Italia è passato dai 1.609 miliardi del 2007 ai 1.652 miliardi del 2015) (+2,7%)
Reddito Irpef Avvocati passato da 7,1 miliardi a 8,41 miliardi (+18,5%)



...TORTA SI E'
ALLARGATA



MA..



AUMENTA IL NUMERO DI

PROFESSIONISTI



2007:
1,28 MILIONI DI
PROFESSIONISTI




2015:
1,48 MILIONI DI
PROFESSIONISTI





PER CUI REDDITO MEDIO PROCAPITE SCENDE



2015

= 33.954 euro
procapite



-8,6% rispetto al 2007

MA DIVERSE PROFESSIONI DIVERSI DESTINI



(VAR.% REDDITO MEDIO
INDIVIDUALE 2007-2015)

Rpt = -18,6%



Area Giuridica = -29,2%



Area Economica-Sociale = -1,5%




Area Sanitaria = +15,6%



REDDITO MEDIO PROFESSIONISTI SENZA AREA SANITARIA CROLLA



2015



-16,8% rispetto al
2007

**LA CRISI
HA CONTRIBUITO
AD ABBASSARE I
REDDITI**

**NON DI TUTTI PERÒ' ...
(2007 VS 2015)**

dipendenti = +9,1%
professionisti dipendenti = +3,7%
Adepp = -8,6%
Adepp no area sanitaria = -15,6%



REALTA': LENZUOLATE HANNO CONTRIBUITO AD ABBASSARE I REDDITI

SOPRATTUTTO PER I PROFESSIONISTI

GIOVANI E DONNE

giovani 25/30 = -8,4%
giovani 30/35 = -14,9%
giovani 35/40 = -19,4%
donne = -9,5%



REALTA': LENZUOLATE HANNO ACCRESCIUTO LA DISPARITA' TRA

GIOVANI E SENIOR

INDICATORE DI DISPARITA'
2015 VS 2007
(BASE 100=55/60)



giovani 30/35 = 34,4% (-1,5%)
giovani 35/40 = 47,7% (-4,8%)
senior 50/55 = 93,9% (+2,6%)




TEORIA ECONOMICA



FORSE E' IL MOMENTO DI
RISCRIVERE I

MANUALETTI DI
TEORIA ECONOMICA



GRAZIE